



COMUNE DI FRASSINETO PO  
Provincia di Alessandria

# **LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO**

### **Art. 1 – Disciplina del servizio**

Il servizio per l'illuminazione votiva presso il locale cimitero comunale viene disciplinato nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.34, n.ro 1265;
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.90, n.ro 285;
3. regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 06/10/2020;
4. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

### **Art. 2 – Campo di applicazione.**

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione, limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

### **Art. 3 – Orario e sospensione del servizio.**

Il servizio di illuminazione votiva di cimiteri è continuativo.

Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

### **Art. 4 – Richiesta di utenza.**

Il servizio è reso su domanda dell'interessato.

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualunque momento dell'anno sottoscrivendo apposito modello rilasciato dal gestore, esclusivamente per le zone già servite da impianto di illuminazione.

L'allacciamento all'impianto esistente dovrà avvenire entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta.

La richiesta dovrà essere redatta su apposita modulistica ed in ogni caso dovrà contenere le generalità:

- codice fiscale;
- indirizzo del richiedente;
- recapito telefonico;
- indirizzo mail;
- individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.

### **Art. 5 – Durata, decorrenza e scadenza dell'abbonamento.**

La durata dell'abbonamento è di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al mese di gennaio di ogni anno, la tariffa dovrà essere pagata in dodicesimi, entro la prima scadenza e comunque sarà fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'abbonamento si intende rinnovato per tacito consenso delle parti di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'abbonato con dichiarazione scritta da presentare al gestore del servizio almeno 60 giorni prima della scadenza fissata al 31 dicembre.

### **Art. 6 – Tariffe.**

Il servizio sarà erogato con l'applicazione delle tariffe approvate dal competente organo comunale, con riferimento a:

- un canone annuo di abbonamento per ogni lampadina accesa;
- la spesa fissa di impianto da corrispondersi “una tantum” all'atto dell'allacciamento, per ogni lampadina attivata;
- il contributo per disattivazione.

Al canone annuo di base viene applicata l'IVA corrente ed al suo ammontare vengono aggiunte le spese di stampa e di spedizione avvisi.

Qualsiasi modifica del canone annuo di abbonamento sarà comunicata ad ogni singolo utente in tempo utile per l'eventuale disdetta del contratto.

**Art.7 – Modalità di pagamento.**

Il canone, la somma dovuta “una tantum” per l’allaccio e il contributo per la disattivazione potranno essere corrisposte:

- *mediante versamento su conto corrente intestato al gestore del servizio utilizzando il sistema di pagamento PagoPa.*

Per l’anno 2020 il canone annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre.

Per l’anno 2021 il canone annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 30 settembre.

Il pagamento della rata di abbonamento da parte dell’utente a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro la data di scadenza prevista. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all’utente moroso sollecito di pagamento con comunicazione di interruzione del servizio in caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del sollecito, il concessionario potrà quindi, a sua discrezione, e senza preavviso, sospendere l’erogazione del servizio mediante l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, dandone comunicazione al Comune.

La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l’avvenuto versamento delle spese di riattivazione, delle quote non versate e di eventuali ulteriori interessi e spese legali.

**Art. 8 – Rimborso del canone e del contributo.**

Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad eccezione dei seguenti casi:

- erroneo duplice versamento annuale per la medesima fornitura;
- distacco dalla rete elettrica per estumulazione e conseguente rinuncia all’allacciamento di nuova fornitura in diversa ubicazione.

Non è previsto alcun rimborso per il contributo iniziale “una tantum” relativo all’allacciamento della lampada di illuminazione votiva.

**Art. 9 – Divieti.**

E’ fatto divieto assoluto agli utenti di:

- a. manomettere gli impianti;
- b. asportare e sostituire lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali, e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

\*\*\*\*\*